



Città di Ventimiglia



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Ventimiglia e Camporosso

Provincia di Imperia

(Codice AUSA: 0000413784)

DISCIPLINARE DI GARA

RELATIVO ALL'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E

STRAORDINARIA DI STRADE CITTADINE

(CUP: H37H18000800004; CIG:7616713667)

PREMESSE

Il presente disciplinare è parte integrante del bando di gara e contiene norme integrative al medesimo con riguardo alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, ai criteri e alla procedura di aggiudicazione nonché ulteriori informazioni utili per l'appalto in oggetto.

L'affidamento dei lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine è stato autorizzato dal Comune di Ventimiglia con la determinazione n.938 del 07/09/2018 (Settoriale n.309/Rip.V[^]) ed avverrà mediante procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt.60 e 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs.50/2016.

Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31, del D.Lgs.50/2016, è il funzionario dell'ufficio tecnico comunale, arch. Marco Marchesi.

Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con la suddetta determinazione a contrarre n.938, successivamente integrata dalla determinazione n.964 del 18/09/2018 (Settoriale n.316/Rip.V[^]).

I compiti relativi all'espletamento del procedimento di gara sono affidati alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ventimiglia e Camporosso istituita con apposita convenzione, ex art.30 del D.Lgs.n.267/2000.

Documenti di gara: costituiscono documenti di gara il bando e disciplinare di gara, la relativa modulistica nonché il capitolato speciale d'appalto e gli ulteriori elaborati tecnici disponibili gratuitamente e immediatamente accessibili sul sito internet del Comune di Ventimiglia.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E CATEGORIE DI LAVORI

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine. Riguarda interventi di asfaltatura nonché ulteriori prestazioni necessarie per la realizzazione della manutenzione di tratti stradali cittadini, secondo le indicazioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati tecnici progettuali - CPV 45236000-0

L'importo complessivo dei lavori (*compresi gli oneri per la sicurezza*) ammonta ad € **303.510,00** (Euro trecentotremilacinquecentodieci/00), oltre Iva, di cui:

- Importo dei lavori a base di gara (*soggetto a ribasso*): € 300.000,00
- Oneri per la sicurezza (*non soggetti a ribasso di gara*): € 3.510,00

I costi della manodopera, ai sensi dell'art.23, comma 16, del D.Lgs.50/2016, ammontano ad Euro 103.545,96, come risultano determinati nel documento di stima incidenza della manodopera.

CATEGORIE di lavorazioni di cui si compone l'intervento, ex artt.60 e 61, D.P.R. n.207/2010:

Categoria Prevalente (ed unica): **OG3** (*strade, autostrade, ecc.*), classifica II[^], per l'intero importo dei lavori.

Il contratto è da stipularsi a misura, ai sensi degli artt.3, comma 1, lettera e) e 59, comma 5-bis del D.Lgs.50/2016 e art.43, comma 7, del DPR 207/2010.

L'eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota massima del 30% dell'importo complessivo del contratto ed è ammesso alle condizioni e limiti di cui all'art.105, comma 4, lettere a), b), c), d) del D.Lgs.50/2016

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art.45, del D.Lgs.50/2016, singoli oppure riuniti o che intendono riunirsi in raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, che alla data di presentazione dell'offerta risultino in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti nel successivo art.4 del presente disciplinare di gara. Sono altresì ammessi operatori economici residenti in altri Stati membri dell'UE costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi inseriti nelle "black list" di cui all'art.37, del DL n.78/2010, convertito nella legge 122/2010, a pena di esclusione, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero in alternativa, della prova di presentazione dell'apposita domanda di cui all'art.4 del suindicato decreto ministeriale entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

I consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare (nel formulario DGUE) per quale società consorziata il consorzio concorre; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che la consorziata; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del codice penale (art. 48, comma 7, del D.Lgs.50/2016).

I concorrenti, ai fini della loro ammissione alla gara, non devono trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale o che le medesime offerte non siano state formulate autonomamente (art.80, comma 5, lettera m, del D.Lgs.50/2016).

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le condizioni ostative di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001 o altri divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

I concorrenti sono tenuti a dichiarare (nel formulario DGUE) se sono o meno una *micro, piccola o media impresa*, secondo quanto indicato nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 maggio 2003.

ART. 3 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI, GEIE, AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE.

Sono ammessi a partecipare alla procedura d'appalto anche gli operatori economici plurisoggettivi, di cui all'art.45, comma 2, lettere a), b), c) del D.Lgs.50/2016, non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.n.50/2016. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario-capogruppo il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Devono inoltre essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art.48, comma 4, D.Lgs.50/2016).

Sono altresì ammessi alla partecipazione i GEIE e le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. A questi si applica la disciplina normativa prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art.48, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione.

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici sono ammessi alla gara qualora in possesso dei seguenti requisiti:

4.1) Requisito di ordine generale

Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art.80, commi 1, 2, 4 e 5, D.Lgs.n.50/2016, dalle quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

4.2) Requisito di idoneità professionale

Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per l'attività inerente al presente appalto. Per i concorrenti residenti in altri Paesi dell'UE è richiesta l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale, secondo la legislazione del Paese di residenza. In caso di operatore economico avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art.49, del codice dei contratti pubblici, il requisito deve essere comprovato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese dove stabilito.

4.3) Requisito di capacità economica, finanziaria e tecnico-organizzativa

Possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, ai sensi degli articoli 84, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016, 60 e 61 del D.P.R.n.207/2010, in corso di validità, rilasciata da una società

di attestazione autorizzata che documenti la qualificazione nella categoria e classifica di importo adeguata ai lavori da assumere;

Specificazione

Si precisa che l'attestazione SOA dovrà essere valida al momento della scadenza di presentazione dell'offerta e permanere per tutta la durata della procedura di affidamento e dell'appalto, senza soluzione di continuità. L'impresa concorrente che abbia richiesto entro i termini prescritti la verifica triennale del proprio attestato SOA, ai sensi degli artt.76 e 77, del D.P.R. n.207/2010, può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione nei suoi confronti è subordinata all'esito positivo delle verifiche (*parere ANAC n.129 del 06/06/2014, n.148 del 20/06/2014, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 18 luglio 2012, n.27*).

L'impresa concorrente in tal caso dovrà dimostrare in sede di offerta di aver effettuato la richiesta di verifica del proprio attestato SOA, entro i termini prescritti, con la presentazione di idonea documentazione (copia conforme del contratto SOA, ecc.), pena l'esclusione dalla gara.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini della partecipazione alla gara l'operatore economico deve presentare oltre all'offerta economica anche la seguente documentazione amministrativa di gara:

1) Domanda di partecipazione redatta preferibilmente secondo il modello **Allegato n.1**, con apposta la marca da bollo di Euro 16,00, sottoscritta dal/i soggetto/i munito/i dei poteri di firma, corredata dalla fotocopia di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i, con la quale il concorrente oltre ai dati ed informazioni sulla forma di partecipazione dichiara:

- 1.1) di aver preso visione del bando e disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto e degli altri documenti di gara e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute;
- 1.2) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni locali e disponibilità di discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto e di giudicare, pertanto, i lavori eseguibili, gli elaborati progettuali dell'appalto adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi tali da consentire l'offerta di gara. Di aver verificato, inoltre, la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché delle attrezzature adeguate all'entità e tipologia da impiegare nell'appalto;
- 1.3) (In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.186 bis del R.D. n.267/1942): ad integrazione di quanto attestato nella Parte III, sezione C, lettera d), del DGUE, di indicare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art.186 bis, comma 6, del RD 267/1942;
- 1.4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, del D.Lgs.196/2003 e smi che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito della presente gara nonché l'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

- 1.5) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale la stazione appaltante è autorizzata ad inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, ai sensi dell'art.76, comma 5, del D.Lgs.50/2016 nonché le richieste di eventuali chiarimenti e/o documentazione di gara;

Specificazioni:

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti oppure di GEIE, già costituito, con mandato collettivo speciale conferito alla mandataria/capogruppo, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, la domanda di partecipazione viene sottoscritta dall'impresa Mandataria in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti oppure di GEIE non ancora costituito la domanda di partecipazione congiunta (con le dichiarazioni integrative) deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio ordinario o il GEIE.

In caso di consorzio di cooperative imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.50/2016, la domanda (con le relative dichiarazioni) è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare: a) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del dl 10 febbraio 2009, n.5*, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c) *se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria*, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme di raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

2) DGUE (Documento Gara Unico Europeo), firmato "digitalmente" e trasmesso su supporto informatico (CD o Chiavetta USB).

Il DGUE, ai sensi dell'art.85 del D.Lgs.50/2016, consiste in un'autodichiarazione, redatta in lingua italiana, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del DPR 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'articolo 80, del D.Lgs.50/2016 nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art.83 del codice dei contratti pubblici.

Per la procedura d'appalto in oggetto tali requisiti di partecipazione sono prescritti all'art.4 del presente disciplinare di gara. Inoltre, nel DGUE, devono essere dichiarate ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione all'appalto.

Il DGUE, recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI, deve essere presentato dall'operatore economico concorrente di cui all'art.45, comma 2, del D.Lgs.50/2016 e sottoscritto, con allegata la fotocopia di un documento valido di riconoscimento, dal legale rappresentante (o altro soggetto munito dei necessari poteri di firma, ai sensi di legge), con le precisazioni di seguito riportate:

Nel caso di partecipazione di un operatore economico singolo, il DGUE deve essere prodotto e sottoscritto dal suo legale rappresentante.

Nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, deve essere presentato e sottoscritto un distinto DGUE da parte di ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE. Nel caso di aggregazioni di imprese di rete il DGUE deve essere presentato da ognuna delle imprese retiste, se partecipa l'intera rete, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso di partecipazione di consorzi di società cooperative o di imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'art.45, comma 2, lettere *b*) e *c*) del D.Lgs.50/2016, deve essere presentato un distinto DGUE del consorzio e della consorziata indicata quale esecutrice dei lavori.

Tutte le dichiarazioni nonché le informazioni prescritte nel formulario di DGUE sono rese dal concorrente, ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità esplicative indicate nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 n.3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.174 del 27/07/2016 - *Linee Guida per la compilazione del formulario di Documento di gara unico europeo* - contenente il vigente formulario di DGUE adattato alla normativa nazionale.

Le dichiarazioni integrative al DGUE, in relazione alle ulteriori cause di esclusione introdotte dal decreto correttivo D.Lgs.56/2017, devono essere rese in conformità al Modello 2 bis.

Avvertenza:

Il concorrente dovrà compilare il formulario di DGUE messo a disposizione in ogni sua parte, acquisire il file, sottoscritto digitalmente, su supporto informatico (CD o chiavetta USB). Il supporto informatico dovrà essere inserito nella BUSTA "A" - Documentazione amministrativa di gara, assieme a tutti gli altri documenti amministrativi prescritti nel disciplinare di gara.

Si consiglia di verificare che il file del DGUE sottoscritto digitalmente sia effettivamente contenuto sul supporto informatico per evitare che vengano trasmessi CD oppure chiavette USB vuote ovvero che il file sia sprovvisto della firma digitale ovvero presenti il certificato di sottoscrizione scaduto della firma digitale.

Il DGUE può essere sottoscritto anche da un Procuratore del legale rappresentante ed in tal caso dovrà essere prodotta la relativa procura speciale, risultante da atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Di seguito vengono fornite indicazioni, sebbene non esaustive, nella compilazione delle Parti del formulario del DGUE, con la precisazione che l'operatore economico concorrente dovrà fornire tutte le informazioni richieste nel predetto formulario in relazione alla tipologia di appalto (Lavori) da affidare, alle prescrizioni del disciplinare di gara e del codice dei contratti pubblici. Le sezioni del DGUE non pertinenti all'appalto di lavori ed a quanto prescritto non vanno compilate.

Parte II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

A: Informazioni sull'operatore economico

Devono essere indicati i dati identificativi del soggetto partecipante (denominazione, sede legale, partita Iva/codice fiscale, telefono, mail e PEC) nonché la forma di partecipazione, ossia se concorre come: operatore economico con idoneità individuale oppure come operatore economico con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, nelle forme previste dal codice dei contratti pubblici oppure GEIE o

aggregazioni di imprese di rete, con indicazione della mandataria-capofila, mandante/i, organo comune).

L'operatore economico deve specificare se si tratta di *micro, piccola o media* impresa, secondo i riferimenti della raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003.

Deve essere indicato il possesso dell'attestazione SOA, ai sensi dell'art.84, del D.Lg.50/2016, in corso di validità, specificando gli estremi del documento di qualificazione, le categorie e classifiche inerenti all'appalto da affidare.

B: Informazioni sui Rappresentanti dell'operatore economico.

In tale sezione dovranno essere indicati i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica*) del legale rappresentante, amministratori muniti di legale rappresentanza, institori, procuratori generali e gli altri soggetti obbligati di cui all'art.80, comma 3, del D.Lgs.50/2016, seconda la natura giuridica del concorrente, nei confronti dei quali non devono sussistere le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs.50/2016. E' prevista anche la possibilità di produrre un allegato integrativo del DGUE in cui vengono indicati i soggetti di cui al predetto comma 3, dell'art.80, con i relativi dati identificativi.

Devono essere inoltre indicati i soggetti **cessati** dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, nelle stesse modalità di cui sopra.

In caso di Consorzi, oltre all'indicazione di tutti i soggetti obbligati di cui all'art.80, comma 3, D.Lgs.50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni verranno svolte attraverso una società consorziata, il DGUE, recante le informazioni richieste dalle parti da II e VI, deve essere presentato distintamente dal Consorzio e dalla consorziata indicata quale esecutrice dei lavori.

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)

In caso di avvalimento, laddove ammissibile, il concorrente indica la denominazione dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento, eventualmente allegando la SOA dell'impresa ausiliaria. Dovranno essere prodotti un distinto DGUE per l'impresa concorrente e per l'impresa ausiliaria. Il DGUE, a firma dell'impresa ausiliaria, deve contenere le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.

Il concorrente inoltre allega al DGUE dell'impresa ausiliaria le dichiarazioni sostitutive di cui all'art.89, comma 1, del D.Lgs.50/2016, rese da quest'ultima, secondo l'Allegato 3, nonché il Contratto di avvalimento.

D: Informazioni sul subappalto. Il concorrente, pena l'impossibilità di fare ricorso al subappalto, deve indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto di lavori. Si applicano le condizioni di cui all'art.105, comma 4, lettere a), b), c), d) del codice dei contratti pubblici per la concessione del subappalto.

Parte III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (art.80, del Codice)

A: Motivi legati a condanne penali

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.

L'operatore economico concorrente rende nel DGUE, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art.80, commi 1, 2, 4, 5 del D.Lgs.50/2016. Si precisa che seguito dell'emanazione del D.Lgs.56/2017, correttivo del codice dei contratti pubblici, le cause di esclusione previste nel DGUE devono essere integrate con le dichiarazioni di cui all'art.80, comma 5, lettera *f-bis* e *f-ter*, del D.Lgs.50/2016, secondo l'allegato Modello 2 bis.

I motivi di esclusione di cui all'art.80, comma 1, del D.Lgs.50/2016 non devono sussistere nei confronti di tutti i soggetti obbligati di cui all'art.80, comma 3, del codice dei contratti pubblici. Tali soggetti sono indicati nel DGUE (Parte II, lettera B) e le relative dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione contenute nel DGUE (Parte III, lettera A) sono sottoscritte, dai medesimi, nella Parte VI.

Anche per i soggetti, di cui all'art.80, comma 3, del D.Lgs.50/2016, **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non devono sussistere le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs.50/2016.

Nella Parte III (Motivi legati a condanne penali - punto 5), qualora vi siano soggetti **cessati** dalla carica nei cui confronti sono state emesse sentenze di condanna, specificare le misure adottate idonee a dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Specificazioni:

Le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80, del D.Lgs.50/2016, in luogo dei soggetti obbligati di cui all'art.80, comma 3, del citato decreto legislativo, in carica o cessati, qualora impossibilitati a fornirle, sono rese nel DGUE dal Legale rappresentante tenuto agli obblighi dichiarativi per l'operatore economico concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47, comma 2, del DPR 445/2000, per quanto a propria conoscenza, consapevole delle responsabilità penali cui potrebbe incorrere per false dichiarazioni, ai sensi dell'art.76 del citato decreto presidenziale.

In caso di cessione d'azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs.50/2016, in luogo del legale rappresentante e di altri soggetti obbligati che hanno operato nell'impresa ceduta o incorporata, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, possono essere rese, ai sensi degli artt.47 e 76, del DPR 445/2000, anche dal Legale rappresentante del operatore economico concorrente cessionario o incorporante, con indicazione dei nominativi (data e luogo di nascita, codice fiscale) dei soggetti per i quali viene presentata la dichiarazione e loro qualifica ricoperta nella società ceduta o incorporata.

Parte IV: CRITERI DI SELEZIONE

A: Idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente.

B: Capacità economica e finanziaria: Gli operatori economici in possesso di qualificazione SOA non compilano tale sezione.

C: Capacità tecniche e professionali: Gli operatori economici in possesso di qualificazione SOA non compilano tale sezione.

Parte VI: DICHIARAZIONI FINALI

A corredo della/delle sottoscrizione/sottoscrizioni in formato digitale del DGUE deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità valido del/i sottoscrittore/i.

- 3) Dichiarazioni integrative del DGUE**, secondo il modello Allegato n.2 bis, rese ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, attestanti di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 5, lettere *f-bis*) e *f-ter*), del D.Lgs.50/2016. Tale dichiarazione integrativa va sottoscritta con firma digitale e acquisita sul medesimo supporto informatico (CD o Chiavetta USB) contenente il file del DGUE.

4) Documento PASSOE

La procedura di verifica dei requisiti di partecipazione al presente appalto avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile da ANAC con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012. Tutti gli operatori economici concorrenti (singoli o riuniti in associazione o consorzi, imprese ausiliarie, ecc.) interessati alla presente procedura di gara, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema Avcpass accedendo sul portale dell'ANAC nell'apposita sezione ad accesso riservato - Avcpass e seguire le istruzioni ivi contenute. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio, nel Passoe richiesto dalla mandataria-capogruppo dovranno figurare oltre alla mandataria anche tutte le mandanti, secondo le modalità previste da Anac, previa creazione da parte di ciascun mandante della propria componente di Passoe. Gli operatori economici una volta acquisito sul sistema il documento <<PASSOE>> devono produrlo in sede di gara inserendolo nella BUSTA "A"- Documentazione amministrativa di gara. Considerato che la generazione del PASSOE è presupposto affinché l'operatore economico possa essere verificato obbligatoriamente attraverso il sistema Avcpass, si precisa che la mancata presentazione in sede di gara del suddetto documento non comporterà "automaticamente" l'esclusione dalla gara. In tali casi la stazione appaltante assegnerà all'operatore economico un termine di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione del Passoe.

- 5) QUIETANZA**, *in originale*, rilasciata dalla Tesoreria comunale, comprovante l'avvenuto deposito cauzionale provvisorio effettuato in contanti (o in altre modalità di cui all'art.93, del D.Lgs.50/2016) corredata dall'IMPEGNO di un Fideiussore (bancario, assicurativo, ecc.) a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, di cui all'art.103, del D.Lgs.50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario oppure FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA O DI INTERMEDIARIO FINANZIARIO, *in originale*, contenente le prescrizioni di cui all'art.93, D.Lgs.50/2016 nonché l'IMPEGNO del fideiussore al rilascio della garanzia fideiussoria, definitiva, di cui all'art.103 del codice dei contratti pubblici, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

- 6) RICEVUTA DI PAGAMENTO**, *in originale*, del contributo di gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di **Euro 35,00 - CIG:7616713667**

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà necessario iscriversi "online", anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità dei Contratti Pubblici (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

L'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico intende

partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto, sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- 1) **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, American Express. Per eseguire il versamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'impresa partecipante dovrà allegare all'offerta, tra la documentazione di gara, la ricevuta di pagamento che riceverà dal sistema all'indirizzo di posta elettronica che avrà indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile online sul “Servizio Riscossione Contributi”.

- 2) **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossioni Contributi, presso tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi> è disponibile la funzione “Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. L'operatore economico deve verificare l'esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

(Si vedano in proposito la Deliberazione ANAC n.1300 del 20 dicembre 2017, di attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018 e le istruzioni operative di ANAC relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n.266, in vigore dal 01 gennaio 2015).

N.B.

Ai sensi dell'art.3, comma 2, della citata deliberazione ANAC n.1300 “...La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art.1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266”.

7) ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio in quanto è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art.79, comma 2, del D.Lgs.50/2016, soltanto a seguito di una visita dei luoghi dove verranno realizzati lavori in appalto. Sarà **causa di esclusione** dalla presente procedura di gara la mancata effettuazione del prescritto sopralluogo.

All'operatore economico che avrà effettuato il sopralluogo organizzato con la stazione appaltante verrà rilasciata un'apposita attestazione che dovrà essere inserita nella **BUSTA “A”** - documentazione amministrativa.

Si precisa che la mancata produzione, in sede di gara, della suddetta attestazione non rappresenterà di per sé motivo di esclusione dalla gara qualora il Seggio di gara possa verificare dagli atti in proprio possesso l'avvenuta effettuazione del sopralluogo (e comunque la mancata allegazione dell'attestazione di presa visione dei luoghi è eventualmente sanabile mediante il soccorso istruttorio).

La visita dei luoghi organizzata dalla stazione appaltante potrà essere effettuata esclusivamente negli orari di ufficio. Da contattare il RUP, arch. Marco Marchesi (tel.0184/280.225; mail: m.marchesi@comune.ventimiglia.it), per fissare un appuntamento.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante, procuratore, direttore tecnico dell'operatore economico concorrente, come risultanti dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o da altro documento idoneo (es. SOA), da esibire all'incaricato del Comune, unitamente ad un valido documento d'identità, oppure da altro soggetto dipendente dell'impresa concorrente munito di apposita delega del legale rappresentante corredata da fotocopia del documento d'identità del delegante e delegato. Inoltre, può essere effettuato da altro soggetto tramite il conferimento di apposita procura (notarile). In tal caso il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non potrà ricevere il medesimo incarico da altri concorrenti alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, GEIE, aggregazioni di imprese di rete, se costituita in RTI, in relazione al regime di solidarietà di cui all'art.48, comma 5, del D.Lgs.50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un legale rappresentante /procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete, consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, GEIE, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati purché munito della delega di tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento. In alternativa, ogni operatore economico potrà effettuare il sopralluogo singolarmente, con le modalità di cui sopra.

In caso di Consorzio di cooperative, di imprese artigiane o di Consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato dal consorzio oppure dal consorziato indicato quale esecutore dei lavori.

8) Ulteriore DOCUMENTAZIONE amministrativa di gara (se del caso)

In caso di caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative o imprese artigiane:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- Dichiarazione in cui viene indicato il consorziato per il quale il Consorzio concorre alla gara (nel formulario DGUE); qualora il Consorzio non indichi il consorziato per cui concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di Raggruppamento temporaneo d'impresе già costituito:

- Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, ai sensi dell'art.48, commi 12 e 13 del D.Lgs.50/2016 e indicazione delle categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, ai sensi dell'art.48, comma 4, del D.Lgs.50/2016.

In caso di Consorzi ordinari o GEIE già costituito:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, comma 4, del D.Lgs.50/2016, le categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

In caso di Raggruppamento temporaneo d'impresе o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito (art.48, comma 8, D.Lgs.50/2016):

- Dichiarazione d'impegno resa da ciascun concorrente del costituendo raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE attestante l'operatore economico al quale, in caso di

aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e qualificato come mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate;

- Dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art.48, comma 4, del D.Lgs.50/2016, le categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) *Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto):*

- Copia autentica del contratto di rete, redatto in forma pubblica o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs.n.82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete (che assume il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti);
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, attestante per quali imprese la rete concorre e relativamente a quest'ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese e le quote di lavori che verranno eseguite dalle singole imprese della rete.

b) *Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete - contratto):*

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs.82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune che assumerà il ruolo di impresa mandataria per presentare offerta per la procedura di gara;
- Dichiarazione dell'organo comune attestante per quali imprese la rete concorre e relativamente a quest'ultime opera il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) *Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti (partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):*

- In caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di esecuzione lavori che verranno assunte dalle singole imprese aggregate in rete;
- In caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs.82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia raggruppamenti

temporanei; - le quote di esecuzione lavori che verranno assunte dalle singole imprese della rete

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art.25, del D.Lgs.82/2005.

La carenza e/o incompletezza degli elementi della documentazione amministrativa di gara di cui all'art.5 del presente disciplinare di gara potrà essere sanata, ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.Lgs.50/2016, con le modalità di cui al successivo art.14 del disciplinare di gara (Soccorso istruttorio). L'inottemperanza all'integrazione documentale richiesta o il ritardo di presentazione, rispetto al termine perentorio assegnato, è causa di esclusione dalla procedura di gara.

AVVERTENZA:

La documentazione amministrativa di gara, prescritta ai precedenti punti dell'art.5 del presente Disciplinare di gara, deve essere contenuta in un'apposita ed autonoma Busta chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura **BUSTA "A" - Documentazione Amministrativa di gara.**

ART.6 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, di cui all'art.93, D.Lgs.50/2016, pari al **2%** dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente di **Euro 6.070,20**. La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma:

a) di **Cauzione**, mediante deposito in contanti (ovvero nelle altre forme di cui all'art.93, comma 2, del D.Lgs.50/2016), della somma dovuta presso la tesoreria comunale - Banca CA.RI.GE. Agenzia di Ventimiglia, Via Roma (la documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'importo dovuto, unitamente all'impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, deve essere inclusa nella Busta "A" - Documentazione amministrativa di gara);

Oppure

b) di **Fideiussione** bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art.106, D.Lgs.n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa bancaria e assicurativa.

La garanzia Fideiussoria deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4, dell'art.93, del codice dei contratti pubblici, le seguenti clausole:

- *La rinuncia da parte del Fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;*
- *La rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile;*
- *L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.*

La Fideiussione deve avere **validità di almeno 180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante si riserva di richiedere l'estensione della durata e validità della garanzia

provvisoria qualora le procedure di affidamento dell'appalto dovessero protrarsi oltre il limite minimo di validità.

A norma del comma 8 dell'art.93 del D.Lgs.n.50/2016, la Garanzia provvisoria (prestata mediante deposito cauzionale in contanti o prestata in altre forme di cui al citato comma 2, dell'art.93, oppure con Fideiussione) deve essere corredata, a pena di esclusione, **dall'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare la garanzia fideiussoria "definitiva"** per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.103 del D.Lgs.n.50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, fatto salvo per le microimprese, piccole e medie imprese e loro raggruppamenti/consorzi.

L'importo della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art.93, comma 7, del codice dei contratti pubblici, potrà essere **ridotto del 50%** per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti/consorzi costituiti dalle predette imprese. L'operatore economico dovrà segnalare e documentare in sede di gara il possesso delle certificazioni che danno il beneficio alla riduzione di cui sopra e/o ad ulteriori condizioni di riduzione previste nel citato comma 7, anche cumulabili.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% della garanzia, per il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale di cui all'art.93, comma 7, si ottiene: - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art.45, comma 2, lettere d), e), f), g), del D.Lgs.50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; - in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45, comma 2, lettera b) e c) del codice dei contratti, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art.93, comma 7 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia provvisoria, ai sensi dell'art.93, comma 6, del codice dei contratti pubblici, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Sarà svincolata automaticamente all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre ai concorrenti non aggiudicatari verrà restituita entro il termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

AVVERTENZE:

- **Il Beneficiario** della garanzia da indicare nella Fideiussione è il COMUNE DI VENTIMIGLIA (C.F. 00247210081).
- Le garanzie fideiussorie devono essere emesse in conformità allo **Schema-tipo** di polizza approvato con il **D.M. dello Sviluppo Economico n.31 del 19 gennaio 2018** (GU n.83 del 10 aprile 2018), di cui all'art.103, comma 9, D.Lgs.n.50/2016. Non saranno ammesse polizze fideiussorie, a titolo di cauzione provvisoria, diverse dallo schema-tipo vigente. Sarà obbligo del concorrente verificare, prima dell'invio del plico di gara, che la propria garanzia fideiussoria sia stata emessa secondo il nuovo schema-tipo allegato al citato decreto ministeriale n.31/2018.
- In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario o GEIE la Fideiussione deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito o costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, nel caso di imprese aderenti al contratto di rete.

- La garanzia provvisoria e la dichiarazione d'impegno al rilascio della garanzia definitiva devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve essere prodotta in originale (o in copia conforme all'originale). E' anche ammessa la garanzia nella forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ed in tal caso il documento informatico deve essere accompagnato da supporto informatico (es. CD rom) per la verifica dei certificati di validità della firma digitale dei sottoscrittori e/o dall'indicazione del sito web messo a disposizione del garante per il controllo dell'autenticità del documento della garanzia provvisoria e della validità delle firme digitali.
- Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della fideiussione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso al sito istituzionale della Banca d'Italia o dell'Ivass.

ART. 8 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, redatta in lingua italiana, su carta resa legale (*marca da bollo di € 16,00*), secondo l'allegato Modulo - Offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, deve contenere l'indicazione del **ribasso unico percentuale**, espresso in cifre ed in lettere, sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

In caso di discordanza tra il valore unico percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale quello in lettere. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali o condizionate, indeterminate o plurime, a pena di esclusione. L'offerta non può presentare correzioni o cancellazioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

A pena di esclusione, nell'offerta economica devono essere indicati i propri **oneri di sicurezza aziendale** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed inoltre i propri **costi della manodopera** (art.95, comma 10, del D.Lgs.n.50/2016).

Nel caso di offerta economica sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere trasmessa, pena esclusione dalla gara, la relativa procura risultante da atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito l'offerta economica è sottoscritta dalla mandataria/capofila in nome e per conto proprio e delle mandanti (in tal caso è necessario allegare il mandato collettivo speciale con rappresentanza risultante da atto notarile).

In caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane oppure di consorzio stabile l'offerta economica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: - *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica*, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; - *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; - *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di un organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria*, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso

di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

La mancata indicazione del ribasso percentuale (e quindi dell'offerta economica) ovvero la mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione dell'offerta economica ovvero la carenza di ulteriori elementi essenziali dell'offerta comportano l'esclusione dalla gara non potendosi applicare il soccorso istruttorio, come disposto dall'art.83, comma 9, del D.Lgs.50/2016.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere contenuta in una autonoma BUSTA chiusa, idoneamente sigillata (*con ceralacca oppure nastro adesivo o con altro materiale idoneo a garantire la segretezza del contenuto*) e controfirmata sui lembi di chiusura. Nella parte esterna della busta deve essere riportata la dicitura **BUSTA "B" - Offerta Economica** e la denominazione dell'impresa concorrente.

Avvertenza:

L'omissione della marca da bollo di € 16,00 comporterà, ai sensi di legge, la segnalazione da parte di questa stazione appaltante all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, ai sensi dell'art.19, del D.P.R. n.642/1972.

ART.10 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E TERMINI

La BUSTA "A" contenente la Documentazione amministrativa di gara e la BUSTA "B" l'Offerta Economica devono essere inserite in un **Plico** chiuso, idoneamente sigillato (*con ceralacca oppure nastro adesivo o altro materiale idoneo a garantire la segretezza del contenuto*) e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione.

Il Plico deve riportare, sulla parte esterna, le informazioni del concorrente (denominazione, indirizzo della sede) nonché la dicitura idonea ad identificarne il contenuto, del tipo: << *non aprire - contiene offerta e documentazione relativa all'appalto dei lavori manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del centro cittadino - CIG 7616713667*>>.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti vanno riportati sulla parte esterna del Plico la denominazione e l'indirizzo di tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Plico deve essere indirizzato alla Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Ventimiglia - Ufficio Protocollo Generale, Piazza della Libertà, 3 - 18039 Ventimiglia (IM) e pervenire entro e non oltre le ore **13.00** del **23/10/2018**, a pena di esclusione.

Il Plico potrà essere trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale oppure tramite agenzia di recapito autorizzata ovvero consegnato direttamente a mano negli orari dell'ufficio di protocollo generale del Comune. L'ufficio protocollo è l'unico ufficio comunale autorizzato a ricevere i plichi di gara, ad attestarne la data e ora di arrivo e al rilascio della ricevuta di avvenuta consegna. E' aperto dal lunedì al venerdì, escluso il sabato, con rientri pomeridiani il martedì e il giovedì. Per informazioni dettagliate sull'orario di operatività dell'Ufficio contattare il numero telefonico 0184/280.210.

Il recapito tempestivo del Plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti qualora non dovesse pervenire direttamente all'Ufficio protocollo generale del Comune nel termine perentorio indicato negli atti di gara. Si specifica che non fa fede alcun timbro di spedizione apposto sul plico ai fini della sua ammissione alla gara.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art.59, comma 3, lettera b), del D.Lgs.50/2016.

Non saranno ammesse né integrazioni al Plico già recapitato né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo.

La stazione appaltante procederà all'esclusione dei concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

ART. 11 - INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA

I raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane sono ammessi a partecipare alle condizioni di cui agli articoli 45, 47, 48 e 80, del D.Lgs.50/2016 nonché dell'art.92, del D.P.R.n.207/2010.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere specificato il tipo di raggruppamento prescelto (orizzontale, verticale, misto) ed indicata l'impresa designata mandataria/capogruppo nonché l'impresa/imprese mandante/i.

Ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, ai GEIE, alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni previste dall'art.48, del D.Lgs.n.50/2016.

Riguardo il requisito di partecipazione relativo all'iscrizione nel registro imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura lo stesso deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate o che intendono raggrupparsi o consorziarsi o GEIE. In caso di imprese aderenti al contratto di rete il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso questa abbia soggettività giuridica. In caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative e di imprese artigiane il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici dei lavori.

In caso di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di tipo "orizzontale", ai sensi dell'art.92, comma 2, del DPR n.207/2010, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio ordinario devono essere indicate in sede di offerta. La mandataria in ogni caso assume i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente procedura di gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

I Consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere *b*) e *c*) del D.Lgs.n.50/2016 devono indicare in sede di gara la tipologia di consorzio e per quali consorziati il consorzio concorre ed a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. Si precisa, inoltre, che anche le imprese consorziate designate quali esecutrici dei lavori dovranno compilare il DGUE per la parte di competenza.

ART.12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera a), del D.Lgs.50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri relativi alla sicurezza.

La stazione appaltante, qualora ne ricorrano i presupposti, si avvarrà della previsione dell'art.97, comma 8, del D.Lgs.50/2016 e quindi procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi e con le modalità di cui al comma 2, del citato articolo 97.

ART. 13 - AVVALIMENTO (art.89, del D.Lgs.50/2016)

In caso di avvalimento dei requisiti di qualificazione di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale il concorrente deve produrre la documentazione prescritta all'art.89, del codice dei contratti pubblici ed in particolare:

- a) la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.80, del D.Lgs.50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici oggetto di avvalimento. A tal fine il concorrente allega il DGUE compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria contenenti le suddette informazioni;
- b) la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso l'impresa concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima attesta che non partecipa alla medesima gara in proprio o come associata o consorziata con altri concorrenti;
- d) il contratto di avvalimento, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire e mettere a disposizione i requisiti e le risorse necessarie che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto d'appalto.

Il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art.89, comma 1, del D.Lgs.50/2016, deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti ed il dettaglio delle risorse aziendali (personale e mezzi) che vengono messe a disposizione dell'impresa concorrente per la realizzazione dell'opera. Non sarà ritenuto valido, pertanto, il contratto che contiene solamente il richiamo astratto ai requisiti prestati e non individua e specifica le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

L'impresa ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altra impresa. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art.89, comma 5, del D.Lgs.50/2016, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa concorrente si applicano anche nei confronti dell'impresa Ausiliaria.

Specificazioni

Anche l'impresa ausiliaria dovrà compilare il proprio DGUE, con riguardo alle sezioni A e B della Parte II, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto dell'avvalimento e alla parte VI, nonché il modello Allegato n.3, con le stesse modalità di quello del concorrente.

Il concorrente dovrà inserire la documentazione di cui al presente articolo, unitamente agli altri documenti prescritti dal disciplinare di gara, nella **BUSTA "A" - Documentazione amministrativa di gara**.

Avvertenze

Non è ammesso l'avvalimento per i requisiti di ordine generale di cui all'art.80, del D.Lgs.50/2016 né per gli altri requisiti aventi un'intrinseca natura soggettiva, come l'iscrizione alla Camera di Commercio, ecc. (ANAC, parere di precontenzioso n.82 del 23/04/2014, delibera n.120 del 10/02/2016).

ART.14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si specifica, ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.Lgs.50/2016, che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Qualora il concorrente produca dichiarazioni o documenti integrativi non coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio, a pena di esclusione.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

In ottemperanza al D.Lgs.n.159/2011 (codice antimafia), la stazione appaltante acquisirà preventivamente alla stipula del contratto d'appalto e all'autorizzazione di eventuali sub-contratti la documentazione antimafia per il riscontro dell'assenza di cause ostative di cui all'art.67 del citato decreto legislativo ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, in conformità agli obblighi stabiliti dalla normativa in esame. Qualora successivamente alla stipula del contratto dovessero emergere nei confronti dei soggetti interessati cause ostative ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla risoluzione del contratto. Il Comune di Ventimiglia, oltre i casi in cui è previsto per legge lo scioglimento del contratto d'appalto, recederà in qualsiasi tempo dal contratto o revocherà l'autorizzazione al sub-contratto al verificarsi dei presupposti di cui sopra.

ART.16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.3, comma 8, legge n.136/2010 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*), l'aggiudicatario/appaltatore si assume tutti gli obblighi di cui alla citata legge per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. Le transazioni devono essere eseguite esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato articolo 3. L'Ente committente verificherà che nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto venga inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola di assunzione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'operatore economico aggiudicatario o il sub-contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà

immediata comunicazione all'Ente committente e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Imperia.

ART. 17 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Nella prima seduta pubblica il Seggio di gara, nominato dalla Centrale Unica di Committenza, procederà all'espletamento delle funzioni di verifica della regolarità dei plichi inviati dai concorrenti, al riscontro della conformità della documentazione amministrativa di gara e quindi all'ammissione al prosieguo della gara dei concorrenti che hanno presentato la documentazione di gara in maniera completa e regolare ovvero, in caso contrario, alla loro esclusione, fatto salvo l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio nei casi tassativamente previsti.

Nella medesima seduta pubblica o in altra seduta pubblica, prima dell'apertura delle buste delle offerte economiche, verrà sorteggiato dal seggio di gara il metodo per il calcolo del valore della soglia di anomalia, ai sensi dell'art.97, comma 2, del D.Lgs.50/2016. Quindi si darà lettura dei ribassi delle offerte e all'applicazione del metodo sorteggiato. Qualora ne ricorrano i presupposti, all'esclusione automatica delle offerte anomale e all'individuazione dell'offerta che verrà proposta per l'aggiudicazione.

ART. 18 - ALTRE INFORMAZIONI

- La verifica dei requisiti di partecipazione è effettuata dalla stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici tramite il sistema AVCPASS di cui all'art.213 del D.Lgs.50/2016. Per le informazioni non disponibili o che non sia possibile acquisire sul Sistema per problemi tecnici oggettivi del sistema medesimo la verifica potrà essere effettuata d'ufficio presso gli enti certificatori competenti.
- Per il calcolo della soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art.97, comma 2, del D.Lgs.50/2016, si terrà conto dei ribassi percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al contratto da affidare, ai sensi dell'art.95, comma 12, del D.Lgs.n.50/2016.
- In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art.77, RD 827/1924.
- L'operatore economico aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve prestare una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi e con le modalità di cui all'art.103, del D.Lgs.n.50/2016, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente: *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.* La garanzia fideiussoria definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi del comma 5 del citato articolo 103. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell'affidamento nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni in materia di riduzioni previste dall'art.93, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016. Per usufruire del beneficio della riduzione della garanzia l'operatore economico aggiudicatario deve essere in possesso della certificazione di sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati di cui al citato articolo, da documentare all'atto della consegna della polizza.

- In caso di **subappalto** si applicano le disposizioni di cui all'art.105, del D.Lgs.50/2016. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal sub-appaltatore o dal cottimista verranno effettuati direttamente dall'appaltatore, fatto salvo i casi stabiliti al comma 13, del citato art.105, del codice dei contratti pubblici, in cui vengono effettuati direttamente dalla stazione appaltante. Per i pagamenti da parte dell'appaltatore quest'ultimo è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
- L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art.103, comma 7, del D.Lgs.50/2016, è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, e comunque prima della consegna dei lavori o del verbale di consegna anticipata, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (c.d. C.A.R.) per un importo garantito almeno pari ad Euro 400.000,00. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale deve essere non inferiore ad Euro 1.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si rinvia a quanto disposto nel capitolato speciale d'appalto.
- L'organo competente della stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt.32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs.50/2016, provvede all'aggiudicazione dell'appalto.
- L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti di partecipazione.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito al comma 8 dell'art.32, del D.Lgs.50/2016.
- Ai sensi dell'art.32, comma 9, del D.Lgs.50/2016, il contratto non potrà essere stipulato prima dei 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. stand still). Il Comune si riserva di chiedere l'eventuale esecuzione del contratto, in via d'urgenza, ai sensi e condizioni di cui ai commi 8 e 13 dell'art.32, D.Lgs.50/2016.
- L'offerta è vincolante per il concorrente che l'ha presentata per un periodo di **180 (centottanta) giorni** decorrenti dalla data di scadenza del termine indicato per la sua presentazione. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante si riserva, sin d'ora, di richiedere agli offerenti il differimento di detto termine fino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data, ai sensi dell'art.32, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla presente gara.
- E' possibile, da parte dei soggetti che intendono partecipare all'appalto in oggetto, ottenere **chiarimenti** tecnici mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP dei lavori, arch. Marco Marchesi all'indirizzo Pec: comune.ventimiglia@legalmail.it almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate in lingua italiana. Le risposte a tutti i chiarimenti presentati in tempo utile verranno fornite e pubblicate in forma anonima sul sito internet del Comune di Ventimiglia, nell'apposita sezione dedicata alla Centrale Unica di Committenza. Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo concernente il presente disciplinare la richiesta va indirizzata alla CUC, con le modalità e all'indirizzo PEC di cui sopra.

- Si specifica, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs.50/2016 che il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, con firma digitale, ai sensi del D.Lgs.n.82/2005. Le spese di imposta di bollo relative alla stipula ed eventuali altre spese sono a totale carico del concorrente aggiudicatario.
- L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto presso il palazzo comunale alla data che gli verrà comunicata dall'ufficio comunale competente e la sua assenza, se non supportata da idonea giustificazione, comporterà la pronuncia di decadenza dall'aggiudicazione e l'affidamento al concorrente che segue utilmente in graduatoria, all'escussione della cauzione e altre azioni previste in merito dalla normativa del codice dei contratti pubblici.
- L'Amministrazione aggiudicatrice potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti impedimenti tecnico-amministrativi, oppure per ragioni di pubblico interesse, di non procedere all'aggiudicazione del presente appalto senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa a riguardo.
- Le dichiarazioni nonché i documenti di gara potranno essere oggetto di richieste di chiarimenti e di integrazione da parte della stazione appaltante, secondo le indicazioni dell'art.83 del Codice, in applicazione del soccorso istruttorio.
- L'Amministrazione, ai sensi dell'art.76, del D.Lgs.n.50/2016, è autorizzata ad effettuare le **comunicazioni** nonché la richiesta di documentazione e/o chiarimenti in merito alla procedura di gara all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di gara dal concorrente. Le comunicazioni agli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, il cui utilizzo viene autorizzato dal concorrente. Eventuali modifiche di indirizzo o problemi temporanei nell'utilizzo delle suddette forme di comunicazione devono essere tempestivamente segnalate a questa stazione appaltante; diversamente questa stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, anche se formalmente non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- E' prevista la corresponsione a favore dell'Appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità indicate all'art.35, comma 18, del D.Lgs.50/2016.
- Eventuali controversie in materia contrattuale tra le parti, qualora non risolvibili in via bonaria, sono devolute alla competenza esclusiva della giurisdizione ordinaria. Foro competente è il tribunale di Imperia. Nel contratto non è prevista la clausola compromissoria ed è pertanto esclusa ogni forma di arbitrato.
- In caso di fallimento dell'aggiudicatario o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo ovvero negli altri casi contemplati dall'art.110, del D.Lgs.n.50/2016, il Comune committente procederà progressivamente all'interpello degli operatori economici utilmente classificati nella graduatoria della originaria procedura di gara con le modalità di cui al citato articolo 110.
- Ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 "*Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche.....*", se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persona (es. S.p.A., S.r.l., Società in accomandita per azioni, Società cooperativa per azioni, Società consortili per azioni, ecc.) esso deve presentare, prima della stipula del contratto, una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni <<con diritto di voto>> sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura

irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario è un consorzio esso deve comunicare i dati di cui sopra anche con riferimento alle società consorziate che partecipano all'esecuzione dell'opera.

- Un eventuale differimento della prima seduta pubblica di gara fissata nel bando di gara sarà comunicato, con congruo anticipo sul sito internet del Comune di Ventimiglia.
- Sono legittimati ad interloquire con il Seggio di gara i legali rappresentanti delle imprese concorrenti oppure soggetti da loro delegati muniti di apposita delega del legale rappresentante e di documento di riconoscimento. In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa solo come semplici uditori, senza la possibilità di rilasciare validamente dichiarazioni durante la seduta di gara.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara si fa espresso riferimento al bando di gara, al capitolato speciale d'appalto e agli altri elaborati tecnici e progettuali, al D.Lgs.50/2016, al DPR 207/2010 e capitolato generale, per le parti ancora in vigore, alle Linee Guida di ANAC e ai decreti del MIT già approvati.

Informativa privacy (D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i.)

I dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura in argomento ivi compresa la verifica dei requisiti prescritti dalla legge e, per quanto riguarda il concorrente aggiudicatario, anche per la gestione del successivo rapporto contrattuale nonché per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Ventimiglia. Al concorrente interessato vengono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo in argomento. La Centrale Unica di committenza ed il Comune di Ventimiglia utilizzeranno tutti i dati di cui verranno a conoscenza per i soli fini istituzionali, assicurandone la protezione e la riservatezza, secondo la vigente normativa.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Antonino Germanotta

(sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e smi)

